

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 25/03/2025

FATTO

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, il 31.7.2021, in corrispondenza della rata n. 48 del piano di ammortamento, un contratto di finanziamento sottoscritto il 25.7.2017, da rimborsarsi mediante cessione della quota del trattamento pensionistico e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, l'istante ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso dell'importo complessivo di € 1.692,02, oltre al rimborso degli interessi legali.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha preliminarmente eccepito l'infondatezza del ricorso, avendo il ricorrente sottoscritto una quietanza liberatoria, con la quale quest'ultimo ha dichiarato in modo espresso ed incondizionato di aver già ricevuto tutto quanto dovuto dall'intermediario con riferimento al contratto oggetto di ricorso e di rinunciare a qualsivoglia domanda o azione inerente al rapporto.

Nel merito, parte resistente ha contestato le richieste dell'istante, rilevando che: 1) l'avvenuto rimborso delle commissioni intermediario e delle spese di invio documentazione, retrocesse secondo il criterio della curva degli interessi in base al regolamento contrattuale; 2) con riferimento alle commissioni di distribuzione, ne conferma la irripetibilità, trattandosi di costi percepiti da soggetti terzi, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito e come tali non

rientranti nella definizione di costo totale del credito. Eccepisce, al riguardo, che l'art. 27, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. "Decreto Asset") come convertito dalla L. n. 136/2023, ha introdotto una nuova disciplina per le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo conclusi prima del 25 luglio 2021.

In considerazione di quanto argomentato, l'intermediario ha eccepito l'irripetibilità dei costi per servizi resi allo stesso che non hanno un nesso di causalità con il rimborso del prestito, essendo finalizzati alla conclusione del contratto. Ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Questo Collegio deve preliminarmente esaminare l'eccezione sollevata dall'intermediario, secondo cui le domande di rimborso oggetto del ricorso sarebbero assorbite e coperte dalla quietanza liberatoria sottoscritta dal ricorrente, in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, sul presupposto che, a fronte di tale quietanza, parte istante abbia dichiarato di rinunciare alla corresponsione di ulteriori somme di denaro "a titolo di costi non goduti".

In relazione a tale profilo, si rileva che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 8827 del 21.7.2017, ha avuto modo di precisare che la valutazione sull'efficacia rinunciativa della dichiarazione deve essere compiuta con riferimento al singolo caso, tenendo conto, da un lato, dell'esistenza di un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, e vale a dire la determinazione quantitativa (l'ammontare) e causale (i titoli delle voci non rimborsate) di ciò a cui il cliente rinuncia; dall'altro lato, tenendo conto della non equivocità della volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e non restituite dall'intermediario.

Pertanto, i Collegi territoriali, in adesione a tale principio, hanno convenuto che la quietanza liberatoria sottoscritta dal cliente, purché contestuale o successiva a quella di estinzione del finanziamento (requisito temporale), possa essere ritenuta idonea a integrare una rinuncia all'esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto, solo laddove contenga gli elementi evidenziati nella richiamata decisione del Collegio di Coordinamento.

Con riferimento al ricorso in esame, dunque, quanto al requisito temporale, si rileva che la sottoscrizione della quietanza è intervenuta l'1.8.2021, mentre il conteggio estintivo è datato 16.7.2021, con efficacia sin al 31.7.2021.

In relazione poi al dedotto valore abdicativo di tale quietanza, questo Collegio rileva che la stessa non è opponibile al ricorrente se non limitatamente alla quota ripetibile delle commissioni finanziatore ed alle spese di invio comunicazioni periodiche. Invero, non risulta invece alcuna volontà dichiarante né rinuncia, espressa in termini non equivoci, volta ad abdicare, con effetti estintivi alla pretesa relativa né in relazione alla diversa voce di costo relativa alle commissioni intermediario non ripetibili né alle commissioni di distribuzione. Pertanto, gli effetti rinunciativi o estintivi della quietanza in atti possono ritenersi produttivi di effetti soltanto quanto alle commissioni intermediario ripetibili e alle le spese di invio comunicazioni periodiche (in conformità, tra molte, Coll. Napoli, decisione n. 8824/2023; Coll. Napoli, decisione n. 2055/2022), limitatamente alle quali si ritiene di accogliere l'eccezione di parte resistente.

Chiarito quanto precede, la questione oggetto del ricorso in esame concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121,

co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 *sexies* tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Come noto, l'art. 125 *sexies* tub è stato modificato dall'11 *octies*, d.l. 25.5.2021, n. 73 (come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021), il quale aveva previsto — in relazione ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge stessa — la piena applicabilità dei principi espressi nella sentenza "Lexitor" della Corte di Giustizia Europea, con conseguente retrocedibilità, in caso di estinzione anticipata del rapporto di credito, di tutti gli oneri contrattuali applicati al rapporto stesso, siano essi *recurring* o *up front*, escluse le imposte; viceversa, quanto ai contratti stipulati precedentemente a tale data, l'art. 11 *octies*, co. 2, sanciva la (persistente) applicabilità del vecchio testo dell'art. 125 *sexies* tub e delle corrispondenti disposizioni della Banca d'Italia, con conseguente retrocedibilità, in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, dei soli oneri *recurring*. Con la sentenza n. 263 del 22.12.2022, il Giudice delle leggi è intervenuto in materia, dichiarando parzialmente incostituzionale, eliminandolo, il rinvio contenuto nella formulazione originaria alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia, poichè in contrasto con gli artt. 3, 11 e 117 Cost., nella parte in cui la disposizione non rispettava i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e sottraeva le fattispecie disciplinate al disposto dell' art. 16, par. 1, direttiva 2008/48/CE, come interpretato nella sentenza "Lexitor" dalla CGUE, inibendo l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione europea.

Per effetto dell'intervento della Consulta, i Collegi ABF hanno concordato di applicare i principi di diritto prescritti nella sentenza del 2022, assicurando *"continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta n. 263/2022 che ne ha osservato la conformità alla Sentenza "Lexitor"*. Per tal via, dunque, per i contratti sottoscritti prima del 25.7.2021, è stato applicato, per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso), mentre per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, è stato applicato il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Il legislatore italiano è, poi, nuovamente intervenuto con il d.l. 10 agosto 2023 n. 104, ove, con l'art. 27, modificando la norma transitoria contenuta nell'art. 11 *octies*, comma 2°, del d.l. 25.5.2021, n. 73, ha previsto che *«Nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*. La relativa legge di conversione n. 136/23 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023. Accertato il principio di ripetibilità sia per i costi *recurring* che per quelli *up front*, secondo i criteri di calcolo già applicati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/2019, occorre osservare che il ricorso in esame ha ad oggetto un contratto stipulato in data 25.7.2017 ed estinto in corrispondenza della rata n. 48 su 120 complessive, previa emissione del conteggio estintivo emesso in data 31.7.2021. Le relative domande meritano accoglimento solo in parte.

Ed invero, come sopra esposto, la pretesa del ricorrente merita accoglimento in relazione alle commissioni intermediario non ripetibili ed alle commissioni di distribuzione, alla luce della quietanza liberatoria prodotta dall'intermediario, in virtù della quale risultano

rimborsate, da parte del resistente, la sola quota di € 277,40 a titolo di commissioni intermedio ripetibili e quella di € 13,20 per spese di invio comunicazione periodiche, con esclusione delle ulteriori voci oggetto del presente ricorso.

Occorre allora precisare, quanto alle commissioni a favore dell'intermediario finanziatore, che il contratto prevede che tale voce di costo è ripartita in una quota "ripetibile" e in una restante quota "non ripetibile", in relazione alle quali, come sopra precisato, solo la prima risulta rimborsata dall'intermediario, restando non oggetto di volontà rinunciativa da parte del ricorrente la quota non ripetibile, la quale, per orientamento condiviso dei Collegi è da ritenersi rimborsabile secondo il criterio contrattuale di rimborso della curva degli interessi; per un importo pari a € 647,31.

Parimenti, il ricorrente avrà diritto alla quota non goduta delle commissioni di distribuzione, di natura *up front*, facendo riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, e dunque rimborsabili con il criterio della curva degli interessi, per un importo pari a € 336,18.

Atteso che, come detto, il contratto è stato estinto in corrispondenza della rata n. 48 del piano di ammortamento, l'intermediario dovrà corrispondere al ricorrente l'importo complessivo € 983,49, che andrà arrotondato ad € 983,00, oltre gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coordinamento, decisione n. 5304/2013).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 983,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO